



COMUNE DI CAROVIGNO
Provincia di Brindisi

ORDINANZA N. 12 del 08.05.2015

OGGETTO: Dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi aree verdi e fondi rustici valida per il territorio comunale anno 2015. Provvedimenti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26/03/2015 n. 180 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.46 del 02/04/2015, con il quale per l'anno 2015 nel territorio regionale dal 15 giugno al 15 settembre p.v. entra in vigore lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti di anticipare lo stato di allertamento delle strutture operative al 01 giugno e/o posticipare al 30 settembre 2015.

CONSIDERATO che è necessario estendere le misure di prevenzione al fine di evitare il ripetersi degli incendi, siano essi boschivi o campestri, disponendo provvedimenti per i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di tutti i terreni seminativi o diversamente coltivati del territorio comunale, a tutela della incolumità pubblica, dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che in relazione all'andamento stagionale le condizioni della vegetazione sono tali da rendere elevato il rischio di innesco e propagazione degli incendi.

RITENUTO che, nei casi in cui lo stato dei luoghi rappresenti pericolo grave, immediato ed attuale per l'incolumità dei cittadini, si provvederà d'ufficio ad eliminare il pericolo paventato a spese del contravventore, oltre alla denuncia penale.

RITENUTO altresì che, ove dagli inadempimenti della presente ordinanza derivino incendi, si provvederà alla denuncia del responsabile all'Autorità Giudiziaria Penale per il delitto di cui all'art. 449 del codice penale, ritenendosi l'incendio (o altro disastro) cagionato per colpa e punibile con la reclusione da 1 a 5 anni.

VISTA la L. n.225 del 24/02/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Decreto Legislativo n.112 del 31.03.1998.

VISTA La Legge Regionale n.18 del 30.11.2000, artt. 12, 13, 14.

VISTA La Legge n.353 del 21.11.2000.

VISTE inoltre tutte le leggi ed i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne.

VISTI gli art.50, 54 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 così come modificato ed integrato dalla legge n.125/2008.

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui di seguito espressamente richiamati

1. Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni, aree e pertinenze incolte o a riposo del territorio comunale, di realizzare **entro e non oltre il 31.05.2015** fasce protettive di larghezza non inferiore a metri 15 (quindici) lungo tutto il perimetro del fondo, con il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea per evitare che un eventuale incendio attraverso il fondo possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
2. Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi di coltura cerealicola del territorio comunale, **di praticare** a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura **entro il 15 luglio** perimetralmente alla superficie coltivata **una precesa o fascia protettiva** sgombra da ogni residuo di vegetazione per la larghezza continua e costante di almeno quindici metri, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. **La fascia protettiva deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio.**
3. Ai proprietari, ai gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali alberghi e strutture ricettive nonché strutture antropiche, anche abitazioni e/o aziende agricole isolate, insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fonti di fuoco, di realizzare **entro il 31 maggio** una fascia di protezione lungo il perimetro del proprio insediamento della larghezza di almeno 15 (quindici) metri sgombra di erba secca, arbusti e residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile; inoltre gli stessi dovranno adottare sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti e predisporre apposita cartellonistica delle vie di fuga e i punti di raccolta come stabilito dall'art. 11 del citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

DISPONE

Inoltre che, nei casi in cui lo stato dei luoghi rappresenti pericolo grave immediato e attuale per l'incolumità dei cittadini, si provvederà d'ufficio ad eliminare il pericolo a spese del contravventore, oltre alla denuncia penale.

Che, ove dagli inadempimenti della presente derivino incendi, si procederà alla denuncia del responsabile all'Autorità Giudiziaria Penale per il delitto 449 del codice penale, ritenendosi l'incendio (o altro disastro) cagionato per colpa e pertanto punibile con la reclusione da 1 a 5 anni.

E' fatto obbligo inoltre:

- Alle Società di gestione delle ferrovie, l' Anas, l'Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, ai Comuni , alle province, i Consorzi di Bonifica ecc. secondo quanto previsto dall'art.3 del citato decreto, lungo gli assi viari di competenza (ivi compresi i tratturi) di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate mediante la rimozione di erba secca, sterpi e ogni materiale infiammabile **entro il 15 giugno;** i gestori delle strade dovranno effettuare anche periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea tanto al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare immediatamente uno dei seguenti numeri:

-1515 COMANDO CORPO FORESTALE;

- 115 VIGILI DEL FUOCO;

- 0831995959 SEZIONE DI POLIZIA LOCALE DI CAROVIGNO.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge n.241 del 07/08/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia entro 60 gg. dalla pubblicazione e/o notifica; in alternativa, nel termine di gg.120 dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica.

Il Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti Territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme contenute nel citato Decreto, oltre tutte le leggi e i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termine di legge.

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza a:

- Compagnia Carabinieri di San Vito dei Normanni, Compagnia Guardia di Finanza di Ostuni, Corpo Forestale dello Stato Sezione di competenza, Comando VV.FF. di Ostuni, Sezione della Polizia Locale di Carovigno, U.T.G. di Brindisi, Regione Puglia Presidenza Settore Protezione Civile, alla Provincia di Brindisi, al servizio Foreste Regionale, Sala operativa Unificata Permanente – Bari.

La presente ordinanza ha la funzione di rendere pubblico il contenuto del predetto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.180 del 26/03/2015 pubblicato ritualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia; la stessa unitamente al citato decreto sarà affissa all'Albo Pretorio informatico per gg.60, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Carovigno all'indirizzo www.comune.carovigno.br.it, divulgata mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici dell'intero territorio comunale e comunicati stampa.

Carovigno 08.05.2015

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Pietro MASSONE**